

Entrerà in vigore venerdì 20 gennaio la legge 218/11 che cancella il cambio improvviso di giurisprudenza voluto dalla Cassazione con la sentenza 19246/10: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo addio al dimezzamento dei termini di costituzione sempre e comunque, come aveva deciso la Suprema corte con un'inversione di rotta che ha mandato temporaneamente in soffitta un'interpretazione ritenuta ormai pacifica e applicata per cinquant'anni nelle aule di giustizia: per l'opponente il termine per costituirsi in giudizio torna a essere dieci giorni invece dei cinque disposti a sorpresa dal revirement della Suprema corte nel settembre 2010.

Per rimettere tutto a posto c'è voluto un provvedimento normativo ad hoc, sollecitato a gran voce dal Cnf e approvato all'unanimità il 6 dicembre scorso, che modifica l'articolo 645 Cpc e introduce una disposizione transitoria per i procedimenti pendenti interpretando l'articolo 165, primo comma: quanto alla prima norma, la legge 218/11 taglia la testa al toro sopprimendo le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà»; quanto alla seconda, la novella spiega che nelle cause in corso la disposizione s'interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, soltanto se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163 bis, primo comma, Cpc (pubblichiamo come documenti correlati il testo della legge 218/11, uscita sulla Gazzetta Ufficiale 4/2012, e il nuovo testo dell'articolo 645 Cpc; cfr. l'arretrato del 6 dicembre dal titolo "Opposizione alle ingiunzioni, stop overruling: cancellato per legge il revirement della Cassazione"). Si torna, insomma, all'assetto precedente la sentenza di legittimità del settembre 2010, che proponeva un'interpretazione in grado di far scattare il dimezzamento automatico dei termini sia per l'opponente sia per l'opposto per il solo fatto che l'opposizione fosse stata presentata. Insomma: tramonta definitivamente la riduzione a cinque giorni del termine a disposizione dell'opponente e si torna ai canonici dieci giorni.

La riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'articolo 645 Cpc è stata sempre considerata una conseguenza della scelta (o anche solo dell'errore) dell'opponente di assegnare all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'articolo 163 bis Cpc. E comunque, anche dopo la modifica delle regole a partita in corso, peraltro pronunciata in un obiter dictum della sentenza 19246/10, i giudici di merito si erano impegnati a limitare gli effetti deteriori della decisione assunta dai colleghi di legittimità (cfr. nella sezione Merito: "Decreti ingiuntivi: tempestiva l'iscrizione a ruolo dell'opponente nel termine ordinario" e "Decreti ingiuntivi, notifica e costituzione: basta dichiarare l'over-ruling per escludere la tardività" negli arretrati del 21 marzo e dell'11 aprile 2011).

Dario Ferrara